IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 1, comma 187, della L. 266/2005 che ha previsto, a decorrere dall'anno 2006 che gli Atenei possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzione ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 60% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003;

VISTO l'art. 1, comma 188, della L. 266/2005 che ha disposto l'esclusione dal limite di cui sopra le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri comunque non risultino a carico del Fondo di finanziamento ordinario delle Università;

VISTA la circolare n. 5 del 11/02/2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con cui si precisa che, tenuto conto della natura del bilancio dello Stato, il riferimento contenuto nella richiamata normativa in ordine alla spesa sostenuta vada correttamente inteso come spesa impegnata;

VISTO l'art. 1, comma 538, della L. 296/2006 che ha previsto, a decorrere dall'anno 2007 che gli Atenei possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzione ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 40% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003;

CONSIDERATA la disciplina introdotta dall'art. 3, comma 76, della L. 244/2007 che ha sostituito l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, in tema di rapporti di lavoro ed in particolare la previsione che le Università possano avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico del Fondo di finanziamento ordinario delle Università;

VISTO l'art. 3, comma 80, della L. 244/2007 che ha previsto, a decorrere dall'anno 2008 che gli Atenei possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzione ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003;

VISTE le note prot. 5017 del 11/02/2008 e prot.n. 14035 del 11/04/2008 a firma del Rettore e del Direttore Amministrativo con cui sono state fornite indicazioni circa gli ambiti di applicazione dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

VISTO il D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 ed in particolare l'art. 49 che ha novellato l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, prevedendo che le amministrazioni possano

9 DIC 2014

avvalersi delle forme contrattuali flessibili esclusivamente per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali;

VISTO il D.L 78/2010 convertito in Legge 122/2010 ed in particolare l'art. 9, comma 28 il quale prevede dal 2011 che la spesa per personale a tempo determinato, e con collaborazioni coordinate e continuative, deve essere contenuta entro il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 188, della L. 266/2005 così come richiamato dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 continua ad applicarsi alle Università;

VISTO il proprio decreto rep. 1038 prot. n. 20930 del 07/11/2011 di individuazione del limite, per l'anno 2011.

VISTO il proprio decreto rep. 1841 prot. n. 32259 del 22/11/2012 di individuazione del limite, per l'anno 2012.

VISTO il proprio decreto rep. 133 prot. n. 3772 del 04/02/2013 di individuazione del limite per l'anno 2013.

VISTO il proprio decreto rep. 30 prot. n. 1890 del 17/01/2014 di individuazione del limite per l'anno 2014.

CONSIDERATA la necessità di garantire la soglia minima di funzionamento dell' Ateneo nei settori tipici dedicati alla didattica, alla ricerca e in quelli tecnico-specialistici connaturati agli obiettivi istituzionali dell'ente;

VALUTATA la necessità di predisporre il quadro complessivo dei rapporti a tempo determinato e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere nell'Ateneo con la relativa quantificazione finanziaria, nonché la previsione di spesa per l'anno 2015;

ACCERTA

1. L'importo della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009, pari o non superiore al 35% della spesa sostenuta nell'anno 2003, comprensiva degli oneri a carico dell'ente (intesa secondo le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato richiamata in premessa), destinata al pagamento sia delle prestazioni collegate ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sia ai rapporti a tempo determinato, risulta pari ad € 882.556,58.

2. Il limite di spesa, individuato nel rispetto dei vincoli definiti dall'art.9 comma 28 del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 destinato nel corrente anno al finanziamento dei contratti di lavoro a tempo determinato, alle collaborazioni coordinate e continuative di diretto riflesso sul Fondo di funzionamento ordinario, corrispondente al 50% della spesa sostenuta dall'Ateneo per tale finalità nell'anno 2009, risulta pari a € 441.278,29.

3. Tenuto conto che il mantenimento del livello ordinario delle attività dell'Ateneo nel corso dell'esercizio finanziario 2014 è stato reso possibile anche grazie all'attivazione

Prot. n. 136729 Rep. n. 1701

delle tipologie contrattuali previste dall'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse finanziarie destinate per l'anno 2015 all'attivazione delle suddette tipologie contrattuali non dovranno eccedere il limite di cui all'art. 2 del presente decreto; ciò al fine di garantire la soglia minima di funzionamento dell'Ateneo nei settori tipici dedicati alla didattica, alla ricerca e in quelli tecnico-specialistici connaturati agli obiettivi istituzionali dell'ente.

4. Sono fatte salve ai sensi dell'art. 1, comma 188, della L. 266/2005 le assunzioni a tempo determinato e la stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri ricadano su risorse proprie acquisite al bilancio dell'Ateneo e riconducibili agli introiti relativi al conto terzi, a progetti finalizzati e a finanziamenti esterni previsti per la ricerca, e comunque mai ricorrendo a fondi gravanti sul Fondo di Funzionamento Ordinario (F.F.O.).

L 9 DIC 2014

Il Direttore Generale
Dott. Pasquale BASILICATA